

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DI ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE E ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, dell'art. 5-bis e dell'art. 11, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, introdotto dal decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inserito nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'articolo 5-bis che disciplina l'istituto della "adesione ai verbali di constatazione" in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4 del 1929 e che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Successivamente con l'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge del 28 gennaio 2009, n. 2, è stato inserito all'articolo 5 il comma 1-bis che disciplina l'istituto della "adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio" in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

Inoltre, con la conversione in legge del citato decreto legge n. 185 del 2008, è stato inserito il comma 1-bis all'art. 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che ha esteso il nuovo istituto di definizione mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio anche ai fini delle altre imposte indirette.

L'adesione ai processi verbali di constatazione e la definizione dell'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio è effettuata utilizzando il presente modello di comunicazione che deve essere compilato e presentato seguendo le istruzioni di seguito riportate. Si precisa che in presenza dell'adesione di cui all'art. 5-bis, della definizione di cui all'art. 5, comma 1-bis e all'art. 11, comma 1-bis, la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 218 del 1997 è ridotta alla metà.

Reperibilità del modello di comunicazione

Il modello di comunicazione, unitamente alle relative istruzioni, è disponibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet, a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello ufficiale. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata dal contribuente nei confronti del quale è stato redatto il processo verbale di constatazione. Qualora il processo verbale di constatazione riguardi i soggetti di cui all'art. 5 del T.U.I.R. la comunicazione dell'adesione ai fini dell'art. 5-bis deve essere effettuata dal legale rappresentante dei soggetti medesimi, entro i termini previsti.

Ai fini della definizione ex art. 5 bis D. Lgs 218/97, i singoli soggetti partecipanti non possono chiedere di definire la propria posizione sulla base del processo verbale. Le stesse indicazioni si applicano ai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per il regime della "trasparenza fiscale" ai sensi degli artt. 115 e 116 del T.U.I.R. o società consolidanti nell'ambito del "consolidato fiscale". Il modello di comunicazione può essere utilizzato dai singoli soggetti partecipanti, nonché dai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per il regime della "trasparenza fiscale" o società consolidanti del "consolidato fiscale", nelle sole ipotesi in cui nei confronti di tali soggetti l'Ufficio abbia già provveduto ad inviare l'atto di definizione del reddito ad essi attribuibile.

La comunicazione inoltre, ai sensi dell'art 5, comma 1-bis, e dell'art. 11, comma 1-bis, deve essere presentata, entro i termini previsti, dal soggetto destinatario di invito al contraddittorio, o dal legale rappresentante.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione delle annualità oggetto di definizione e all'organo che ha redatto il processo verbale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di consegna dello stesso o, nelle particolari ipotesi previste al precedente paragrafo in cui l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate abbia inviato l'atto di definizione del reddito attribuibile, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione dell'atto di definizione.

La comunicazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, i quali rilasciano ricevuta di presentazione, così come può essere spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, ai fini del rispetto del termine previsto per la comunicazione dell'adesione, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante).

Nel caso in cui il processo verbale di constatazione si riferisca a più annualità d'imposta, la cui competenza sia di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente dovrà consegnare/inviare la comunicazione a tutti gli Uffici competenti per le annualità interessate.

La comunicazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, e dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate che ha emesso l'invito al contraddittorio, entro il termine del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

La comunicazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che rilascia ricevuta di presentazione, oppure spedita a mezzo posta, con le modalità sopra indicate. È fatto obbligo di allegare alla comunicazione la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'unica rata, o della prima rata qualora abbia optato per il pagamento rateizzato.

Compilazione della comunicazione

La comunicazione è costituita da un unico prospetto composto:

- dal riquadro introduttivo, relativo ai destinatari della comunicazione;
- dalla Sezione 1 denominata "Dati del processo verbale di constatazione / Dati dell'invito al contraddittorio";
- dalla Sezione 2 denominata "Dati dichiarante";
- dal riquadro conclusivo, relativo alla opzione per una delle fattispecie definitorie e alla sottoscrizione.

La comunicazione dovrà essere compilata con le modalità di seguito descritte.

DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE

Ai fini dell'adesione ai processi verbali, il contribuente dovrà necessariamente compilare almeno il primo e l'ultimo rigo dell'apposito riquadro. Nel primo rigo dovrà essere indicato l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente (Ufficio locale, Direzione Provinciale, Direzione Regionale nel caso di contribuenti il cui volume d'affari o di ricavi superi per l'annualità in questione i 100 milioni di euro) in ragione delle annualità oggetto di definizione mentre nell'ultimo rigo andrà indicato l'organo che ha redatto il processo verbale.

Nell'ipotesi in cui vi siano più Uffici competenti, il contribuente dovrà utilizzare gli altri righe disponibili per l'indicazione dei vari Uffici competenti. Qualora l'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione coincida con l'Ufficio competente per una o più delle annualità oggetto di definizione, l'ultimo rigo non andrà compilato.

Per quanto riguarda invece l'adesione ex art. 5, comma 1-bis, e art. 11, comma 1-bis, il contribuente dovrà compilare il primo rigo indicando l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha emesso l'invito.

SEZIONE 1 Dati del processo verbale di constatazione Dati dell'invito al contraddittorio

La sezione deve contenere, a seconda della fattispecie definitoria, i dati rilevanti del processo verbale di constatazione o dell'invito al contraddittorio.

Se la comunicazione è presentata ai fini della definizione ex art. 5 bis D. Lgs 218/97 la sezione dovrà contenere i dati relativi al soggetto nei confronti del quale è stato redatto il processo verbale di constatazione: cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA. Inoltre dovrà essere indicato l'organo che ha redatto il processo verbale, la data di consegna dello stesso, nonché i periodi d'imposta interessati dalle violazioni constatate nel processo verbale, che consentano l'emissione degli accertamenti parziali previsti dall'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 54, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, e dalle violazioni rilevate nell'invito alla definizione. Si evidenzia la circostanza che eventuali riferimenti a periodi d'imposta diversi da quelli indicati nel precedente periodo (dunque non interessati da violazioni cui possa conseguire l'emissione dei pre-detti accertamenti parziali) non saranno tenuti in alcun conto ai fini della definizione dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate destinatari della comunicazione.

Nel caso in cui la comunicazione è presentata ai fini dell'adesione al contenuto degli inviti ex art. 5, comma 1-bis, e art. 11, comma 1-bis, dovranno essere riportati i dati relativi al soggetto invi-

tato: cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA. Inoltre dovrà essere indicato l'Ufficio che ha emesso l'invito, il numero dell'invito al contraddittorio, la data di notifica dello stesso, nonché il periodo d'imposta interessato.

SEZIONE 2 Dati del dichiarante

Nella sezione vanno riportati i dati del soggetto che presenta la comunicazione indicando:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale;
- comune di residenza, provincia, indirizzo;
- tipologia e numero del documento di identità o di riconoscimento, previsti dall'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in corso di validità, allegato in fotocopia alla comunicazione, nonché organo che lo ha rilasciato.

Nel rigo "in qualità di" deve essere precisata la qualifica del soggetto dichiarante che presenta la comunicazione. Nel caso in cui la comunicazione riguardi contribuenti persone fisiche andrà utilizzata la dizione "destinatario". Qualora, invece, riguardi soggetti diversi dalle persone fisiche andrà specificata la carica del soggetto che presenta la comunicazione (es. "rappresentante legale", "curatore fallimentare", ecc.).

Nelle particolari ipotesi di adesione ex art. 5-bis, di cui si è detto nel paragrafo relativo ai soggetti interessati alla presentazione della comunicazione, in cui il presente modello venga utilizzato dai singoli soggetti partecipanti nonché dai soggetti partecipanti a società che abbiano optato per il regime della "trasparenza fiscale", la dizione da utilizzare è quella di "socio" nel caso di soggetto persona fisica partecipante o la carica del soggetto (es. rappresentante legale, curatore fallimentare ecc.) della società partecipante, indicando, altresì, negli appositi campi la denominazione della società ed il relativo codice fiscale. Tali ultime indicazioni valgono anche nelle ipotesi di società consolidanti.

COMUNICAZIONE DI ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE

Nel presente riquadro dovrà essere indicata l'opzione per una delle tre fattispecie definitorie:

- adesione al processo verbale di constatazione ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218;
- adesione all'invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218;
- adesione all'invito al contraddittorio registro e altri tributi indiretti ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

Dovranno, inoltre, essere indicate la data e la firma della comunicazione. Quest'ultima deve essere apposta, nell'apposito spazio, in forma leggibile, da parte del soggetto indicato nella Sezione 2. Alla comunicazione dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità.

Si ricorda l'esclusione della possibilità di rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 218 del 1997.

Nel riquadro il contribuente, barrando la relativa casella, dovrà anche optare tra il pagamento in un'unica soluzione e quello rateale, con il versamento degli interessi legali, indicando il numero di rate trimestrali per un massimo di otto ovvero di dodici nell'ipotesi in cui le somme dovessero superare l'importo di euro 51.645,69.

Si rammenta, inoltre che :

- ai fini dell'adesione ai processi verbali ai sensi dell'articolo 5-bis il pagamento della prima o dell'unica rata dovrà avvenire entro venti giorni dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- ai fini della adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, e dell'articolo 11, comma 1-bis, la comunicazione e la quietanza di pagamento della prima o dell'unica rata dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione;

Per il pagamento delle somme dovute deve essere utilizzato il modello di delega unica di pagamento F24, sia per le imposte e gli interessi che per le relative sanzioni.